

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2018-2020 AI SENSI ART. 58 L. 133/2008 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il patrimonio immobiliare degli enti locali, può rappresentare, se opportunamente gestito e valorizzato, una fonte di risorse da destinarsi al finanziamento di spese di investimento;

- a seguito della costante diminuzione delle risorse disponibili per gli enti e della crescente necessità di fare fronte a bisogni pubblici ineludibili, il legislatore ha puntato sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare, al fine di incrementare le entrate, attraverso una sistematica considerazione dei cespiti utilmente ed economicamente cedibili;

Richiamato l'art. 58 del decreto legge 25.6.2008 n. 112, convertito nella legge 6.8.2008 n. 133, come modificato dal D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214 rubricato: "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali" il quale prevede:

- al comma 1 che *"Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio."*
- al comma 2. *"L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica"*
- al comma 3 che: *"Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto";*

- al comma 4 che “Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura”;
- al comma 5 che “Contro l’iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge”;

Dato atto che la procedura di ricognizione ed eventuale riclassificazione degli immobili, prevista dall’articolo considerato, consente una notevole semplificazione, con conseguente accelerazione, dei processi di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, nell’evidente obiettivo di soddisfare esigenze di miglioramento dei conti pubblici, di riduzione o, comunque, contenimento dell’indebitamento, per la ricerca di nuove fonti di proventi destinabili a finanziamento degli investimenti;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 30.11.2017 con la quale è stato approvato per l’anno 2018 l’elenco dei beni di proprietà comunale, non suscettibili di utilizzo istituzionale, rispondenti ai criteri di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008 e s.m.i., che potrebbero essere alienati al fine di finanziare le spese di investimento;

Considerato che con il richiamato atto si è ritenuto di proporre, per il corrente anno, l’alienazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile inseriti nell’elenco ai numeri a lato degli stessi indicati, come sotto elencati:

N.	QUALITA’	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALE
4	Prato irriguo arborato	Via I Maggio	7	668
5	Prato irriguo arborato	Via I Maggio	7	174
12	Fabbricato di civile abitazione	Borgata Gallenca n. 61	5	35
13	Autorimessa	Borgata Gallenca n. 61	5	35
14	Ex Scuola di Gallenca, P.S. – P.T.	Borgata Gallenca Ottini n. 65	5	1223/1
15	Ex scuola di Gallenca, Piano 1°	Borgata Gallenca Ottini n. 65	5	1223/2
16	Ex scuola di Gallenca, corte	Borgata Gallenca Ottini n. 65	5	1223/3
17	Relitto strada	Area P.I.P. – Via Busano	14	1455
18	Ente urbano	Area P.I.P. – Via Busano	14	1539
20	Seminativo	Area P.I.P. – Via Busano	14	1304
21	Seminativo	Area P.I.P. – Via Busano	14	1306
22	Seminativo	Via F. Poletto	7	2

Dato atto che l’art. 42, comma 2, lett. I) Tuel 267/2000 prevede la competenza dell’organo consiliare in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio stesso o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto in data 18/12/2017.

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi del comma 2 dell’art. 58 della Legge 133/2008, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte, l’allegato Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018-2020, *Allegato A*, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire, per l'anno 2018, di procedere all'alienazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile inseriti nel Piano (Allegato A) ai numeri a lato degli stessi indicati e come sotto riportati:

N.	QUALITA'	UBICAZIONE	FOGLIO	MAPPALE
4	Prato irriguo arborato	Via I Maggio	7	668
5	Prato irriguo arborato	Via I Maggio	7	174
12	Fabbricato di civile abitazione	Borgata Gallenca n. 61	5	35
13	Autorimessa	Borgata Gallenca n. 61	5	35
14	Ex Scuola di Gallenca, P.S. – P.T.	Borgata Gallenca Ottini n. 65	5	1223/1
15	Ex scuola di Gallenca, Piano 1°	Borgata Gallenca Ottini n. 65	5	1223/2
16	Ex scuola di Gallenca, corte	Borgata Gallenca Ottini n. 65	5	1223/3
17	Relitto strada	Area P.I.P. – Via Busano	14	1455
18	Ente urbano	Area P.I.P. – Via Busano	14	1539
20	Seminativo	Area P.I.P. – Via Busano	14	1304
21	Seminativo	Area P.I.P. – Via Busano	14	1306
22	Seminativo	Via F. Poletto	7	2

3. di dare atto, ai sensi dell'art. 58 del D.L.112/2008 convertito in L.133/2008 e s.m.i., che:
- a. l'inserimento degli immobili nel Piano approvato ne determina la conseguente classificazione come beni del patrimonio disponibile e pertanto alienabili;
 - b. la pubblicazione dell'elenco approvato, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti di cui all'art. 2644 del codice civile nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione in catasto;
 - c. contro l'iscrizione dei beni in elenco è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
 - d. il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è un allegato al bilancio di previsione ed al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020;
4. di consentire che l'attuazione del presente piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2018-2020;
5. di dare atto che i proventi derivanti dall'alienazione sono destinati al finanziamento delle spese di investimento;
6. essendo il Piano redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, sarà suscettibile di successive integrazioni, a seguito di più approfondite valutazioni e ricognizioni.
7. di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- * viene affissa all'albo pretorio on line (art. 32, Legge 69/2009) il giorno 04/01/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000);

Dalla Residenza comunale il 04/01/2018

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
 - È divenuta esecutiva il giorno _____;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000);
 - È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n° 267/2000).

Dalla Residenza comunale il 04/01/2018

Il Segretario Comunale